# Newsletter

# Ufficio
# Ambiente e Sicurezza

## n. 3 - 2022

**Verona, 28 marzo 2022**

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

# SOMMARIO

*I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)*

**Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali**

## NEWS AMBIENTE


**ALBO GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa**
**AMBIENTE/END OF WASTE - Regole per la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano**
**AMBIENTE/RENTRI – On Line le prime FAQ**
**AMBIENTE - Attuazione direttive in materia di rumore ambientale**
**AMBIENTE - Produzione e utilizzo di determinati prodotti in plastica, recepimento direttive**
**AMBIENTE - Aggiornamento normativo**


## NEWS SICUREZZA


**COVID-19 - Superamento fase emergenziale, cessazione dello stato di emergenza**
**EMERGENZA COVID 19 - Viaggi e rientri dall'estero, semplificate le regole**
**EMERGENZA COVID 19 - Domande frequenti e tabella attività consentite**
**EMERGENZA COVID 19 - Aggiornamento green pass, DPCM 2 marzo 2022**
**EMERGENZA COVID 19 - Dispositivi medici, immissione sul mercato di mascherine chirurgiche**
**SICUREZZA LAVORO/DPI - Criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI**
**SICUREZZA LAVORO - Sanzioni e ruolo Ispettorato Nazionale Lavoro DL 146/2021- L 215/2021**
**SICUREZZA LAVORO -Modifica direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni e mutageni**
**SICUREZZA LAVORO Datori di lavoro e preposti, aggiornamento Testo Unico Sicurezza**


## NEWS SALUTE SUL LAVORO


**MEDICO COMPETENTE - Circolare Ministero Salute, proroga al 31 luglio 2022 dati allegato 3B**


## NEWS AREA TECNICA


**REACH/CLP - Pubblicato il Piano Nazionale dei Controlli REACH per il 2022**
**SOSTANZE PERICOLOSE/ROHS - Nuove esenzioni RoHS per gli ftalati nei dispositivi medici**


## APPROFONDIMENTI


**EMERGENZA COVID 19 - Lampade UV germicide uso domestico, rischi, norme, dati, Ministero Salute**


*Sono inoltre disponibili sul nostro sito www.apiverona.it gli atti dei seguenti convegni:*
*22.03.2022* ***NOVITÀ SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI: RENTRI, TARI E MUD per il 2022***

## ALBO GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa

https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-aggiornamento-normativa-5/

Si trasmette Circolare n. 2 del 14 marzo 2022 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali in merito all'incarico di Responsabile tecnico per le classi superiori della stessa categoria durante il periodo legato all'emergenza da Covid-19. Delibera n. 1 del 10 marzo 2021.

Con tale provvedimento ha chiarito che il termine disposto per i Responsabili Tecnici, in regime transitorio, per poter assumere incarichi per le classi superiori a quella di già loro appartenenza è di sei mesi, così come disposto dalla **Delibera n.1 del 10 marzo 2021.** Il termine di sei mesi decorre dalla data di inizio delle verifiche di aggiornamento dei RT, ovvero il 1° gennaio 2022.

La circolare stabilisce che se dal 10 marzo 2021 un RT di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta in una determinata categoria e classe, che era stato ammesso, in via del tutto eccezionale per via dell'emergenza sanitaria in corso, ad assumere anche l'incarico di RT in altra o altre imprese della stessa categoria, ma di classe superiore, detto RT può svolgere tale incarico fino ad un massimo di 6 mesi dopo la ripresa delle verifiche d'idoneità. Data ora precisata nel 1° gennaio 2022 e quindi sino al 30 giugno 2022.

## AMBIENTE/END OF WASTE - Definite le regole per la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano

https://www.apiverona.it/ambienteend-of-waste-definite-le-regole-per-la-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto-del-biometano/

Il D.Lgs. n. 199/2021 definisce il biometano come combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in moda da risultare idoneo per l'immissione in rete gas (art. 2 c. 1 lett. aa). All'art. 24 c. 2, del medesimo decreto è previsto che il biometano, prodotto a partire da rifiuti, cessi di essere considerato rifiuto se rispetta le caratteristiche previste dall'art. 3 del DM 02.03.2018.

Il DM 02.03.2018 suddetto all'art. 3 c. 4 prevede che per quanto concerne la qualità del biometano immesso in rete al di fuori delle reti del gas con obbligo di connessioni di terzi, il produttore del biometano deve assicurare quanto previsto al c. 1 effettuando misure di qualità secondo le modalità e frequenze previste dal rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016.

Si ricorda che il suddetto D.Lgs. n. 199/2021 recepisce la direttiva Ue 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, cosiddetta Red II (Renewable energy directive). Il decreto, in vigore dal 15 dicembre 2021, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22.04.2021, n. 53.

L'Italia intende conseguire un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo con un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.

Il Titolo II recante i “Regimi di sostegno e strumenti di promozione” disciplina al Capo II i regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili:

Il Titolo III disciplina le procedure autorizzative prevedendo semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal decreto legislativo 28/2011, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne l’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, il decreto prevede che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 199/2021, prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del decreto.

L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, a tale obbligo di integrazione, deve essere evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 192/05, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell’edificio è ridotto secondo quanto previsto all’Allegato III, paragrafo 4.

Il Titolo IV disciplina l’autoconsumo, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di rete e il Capo III del Titolo V contiene semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica.

Infine, l’art. 47 ritorna sul tema della qualificazione degli installatori e manutentori straordinari di sistemi a fonti rinnovabili ribadendo che:
– La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell’articolo 4, comma 1, del DM 37/08.
– A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato di formazione professionale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del DM 37/08, si intende rispettato quando tale titolo o attestato di formazione professionale sono rilasciati nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato 4 al Decreto legislativo 28/2011, previo un periodo di formazione alle dirette dipendenze di una impresa del settore pari a due anni.
Decreto RED II

**AMBIENTE/RENTRI – On Line le FAQ raccolte durante i webinar dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali**
https://www.apiverona.it/ambienterentri-on-line-le-faq-raccolte-durante-i-webinar-dellalbo-nazionale-gestori-ambientali/

**R.E.N.T.Ri – Registro elettronico tracciabilità rifiuti** - Come definito durante i webinar tenuti dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali in merito alla sperimentazione del prototipo R.E.N.T.Ri, si informa che le **FAQ (Frequently Asked Questions)** e le relative risposte sono pubblicate online nell’area dedicata del sito del prototipo, raggiungibile al seguente link:

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/FAQrentri

**AMBIENTE - Attuazione direttive in materia di rumore ambientale**
https://www.apiverona.it/ambiente-attuazione-direttive-in-materia-di-rumore-ambientale/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022 il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 gennaio 2022 di attuazione alla Direttiva (UE) 2020/367 riguardante la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale e alla Direttiva delegata (UE) 2021/1226 relativa ai metodi comuni di determinazione del rumore.

Il decreto prende in considerazione gli allegati 2 e 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" stabilendo che:
- per i Metodi di determinazione dei descrittori acustici (allegato 2) si applicano i metodi di determinazione dei descrittori acustici ivi previsti, con le modifiche introdotte dall'allegato alla direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020
- per i Metodi di determinazione degli effetti nocivi (allegato 3) si applicano i metodi per la determinazione degli effetti nocivi stabiliti dall'allegato alla direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020.

**AMBIENTE - Produzione e utilizzo di determinati prodotti in plastica, recepimento direttive**
https://www.apiverona.it/ambiente-produzione-e-utilizzo-di-determinati-prodotti-in-plastica-recepimento-direttive/

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 41/L alla Gazzetta Ufficiale 30.11.2021 n. 285 il D.Lgs. 8.11.2021, n. 196 reca “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”.

Il provvedimento introduce limitazioni alla produzione, alla commercializzazione ed all’uso di prodotti in plastica monouso, in plastica oxo-degradabile e di attrezzi della pesca contenenti plastica.

Non sono considerati prodotti in plastica monouso, ad esempio «i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità» (articolo 3, comma 1, lett. b). Sono esclusi dalla definizione di “plastica” i «materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti» (articolo 3, comma 1, lett. a).

**AMBIENTE - Aggiornamento normativo**
https://www.apiverona.it/ambiente-aggiornamento-normativo/

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante: “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (nota come milleproroghe)

La legge, in vigore dal 1 marzo, contiene l'estensione al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2022) del termine a partire dal quale diviene obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni (tra le quali il servizio rifiuti). La legge fissa al 30 aprile di ciascun anno il termine per approvare le delibere sulla tassa sui rifiuti (Tari e tariffa corrispettiva), ma per il 2022 ci sarà tempo fino a fine maggio.

**COVID-19 - Superamento fase emergenziale, cessazione dello stato di emergenza**
https://www.apiverona.it/covid-19-superamento-della-fase-emergenziale-misure-urgenti-per-il-superamento-delle-misure-di-contrasto-alla-diffusione-dellepidemia-da-covid-19-in-conseguenza-della-cessazione-dello-st/

Il Consiglio dei Ministri del 17 marzo c.a. ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento stabilisce:

a.**obbligo di mascherine**: viene reiterato fino al 30 aprile l'obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

b.**fine del sistema delle zone colorate**;

c.**capienze impianti sportivi**: ritorno al 100% all'aperto e al chiuso **dal 1° aprile**;

d.**protocolli e linee guida**: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.

Il percorso per il graduale ritorno all'ordinario prevede alcuni step
•fine del sistema delle zone colorate
•graduale superamento del green pass
•eliminazione delle quarantene precauzionali

**Accesso al luogo di lavoro**
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio è eliminato l'obbligo

**Fino al 31 dicembre 2022** resta l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

**Scuola**
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:
*Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia*
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
*Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale*
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
*L'isolamento*
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
*Personale Covid*
Il personale per l'emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

**Strutture dell'emergenza**
Il decreto inoltre stabilisce
•**Capo della Protezione civile**: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
•**Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19**: è istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni

**EMERGENZA COVID 19 - Viaggi e rientri dall'estero, semplificate le regole**
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-viaggi-e-rientri-dallestero-semplificate-le-regole/

*Fonti Ministero Esteri e Ministero Salute*

Dal 1 marzo sono entrate in vigore nuove disposizioni che semplificano l'ingresso nel territorio italiano per chi è in possesso di un green pass o di un certificato equivalente per vaccinazione, guarigione o tampone.

Con quest'Ordinanza del Ministro della Salute a partire dall' 1 marzo 2022 (e fino al 31 marzo 2022) le misure previste dalle ordinanze del Ministro della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di applicarsi.

In particolare, vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale.

**L'ingresso in Italia sarà consentito presentando:**
**– digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;**
**– certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.**

Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.

Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni.

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto con circolare prot. 42957 del 23.09.21 l'**equivalenza di alcuni vaccini**, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell'ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.
Si tratta, in particolare, di:
•vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
•Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
•R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
•Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:
– i cittadini italiani (anche residenti all'estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all'estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all'estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;
– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all'estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all'estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un'altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.

**EMERGENZA COVID 19 - Domande frequenti e tabella delle attività consentite**
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-domande-frequenti-e-tabella-delle-attivita-consentite-2/

On line la tabella aggiornata al 01/03/2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato".

Inoltre è possibile consultare le FAQ sulle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori FAQ sul green pass si può visitare il sito dedicato alle certificazioni verdi www.dgc.gov.it

**FAQ sulle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale**

**EMERGENZA COVID 19 - Aggiornamento green pass, DPCM 2 marzo 2022**
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-aggiornamento-verifica-obbligo-vaccinale-e-green-pass-dpcm-2-marzo-2022/

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022 il DPCM 2 marzo 2022 recante "Aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass".

Il decreto, in vigore dal 4 marzo u.s., stabilisce:

- un aggiornamento dell'app Verifica 19 e delle possibilità di verifica delle certificazioni verdi i
- la certificazione verde dopo il richiamo successivo al primo ciclo vaccinale avrà una validità di cinquecentoquaranta giorni e "prima di detta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni";
- nel caso di provenienza dall'estero, per le persone con certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni) occorre un test nelle 48 ore precedenti per l'accesso a servizi che prevedono la certificazione verde da vaccinazione o guarigione; è richiesto un test anche con certificato con meno di sei mesi in caso di vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia.

**EMERGENZA COVID 19 - Dispositivi medici, indicazioni in merito alle procedure di immissione sul mercato di mascherine chirurgiche**
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-dispositivi-medici-indicazioni-in-merito-alle-procedure-di-immissione-sul-mercato-di-mascherine-chirurgiche/

*Fonte Ministero Salute*

Con la fine dello stato di emergenza finirà il regime derogatorio che, in considerazione della situazione eccezionale conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di immettere sul mercato mascherine chirurgiche autorizzate in deroga. Dal 1° aprile 2022 i fabbricanti che vorranno continuare a immettere sul mercato mascherine chirurgiche in Italia dovranno attenersi alla normativa ordinaria sui dispositivi medici.

Per le mascherine autorizzate in deroga già immesse sul mercato, la circolare del 4 marzo 2022 indica che potranno essere messe a disposizione solo fino al 31 maggio 2022 e che solo le mascherine che fanno parte di scorte esistenti a disposizione del personale che partecipa agli sforzi per contenere il virus ed evitarne l'ulteriore diffusione potranno essere messe a disposizione fino al completo esaurimento di tali scorte e comunque non oltre il 31 luglio 2022.

La circolare del 4 marzo 2022 della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico ha chiarito alcuni aspetti connessi alle procedure di immissione sul mercato di mascherine chirurgiche in vista dell'imminente scadenza dello stato di emergenza.

Nella circolare si ricorda che dal 26 maggio 2021 non è più possibile immettere sul mercato mascherine chirurgiche marcate CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE, implementata in Italia con il d.lgs. 46/97, e si sottolinea che i fabbricanti che intendono immettere sul mercato mascherine chirurgiche, devono garantire la conformità ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/745.

La documentazione tecnica
In base a tale Regolamento, prima di immettere un dispositivo sul mercato il fabbricante è obbligato a predisporre la documentazione tecnica che deve consentire di valutarne la conformità rispetto ai requisiti generali di prestazione e sicurezza di cui all'allegato I del Regolamento.

Tale documentazione deve essere presentata in modo chiaro, organizzato, inequivocabile e in formato facilmente consultabile e deve includere metodi e risultati delle prove a supporto della conformità alle specifiche. Per le mascherine chirurgiche si tratta, principalmente, delle prove di efficienza di filtrazione batterica, respirabilità, contaminazione microbica, resistenza agli schizzi (solo nei casi previsti, mascherine di tipo IIR) e biocompatibilità.

I requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione e i metodi di prova per le mascherine chirurgiche sono riportati nella norma UNI EN 14683:2019 "Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova", che, pur non essendo ancora armonizzata ai sensi del Regolamento (cfr. Circolare del 12 novembre 2021), rappresenta lo strumento principale per il fabbricante per dimostrare la conformità del dispositivo.

La Circolare ricorda che è la stessa norma che indica la necessità che i test siano svolti su mascherine chirurgiche complete, pronte all'uso, e non su campioni di materiale con cui tali maschere sono realizzate.

Per questo motivo, eventuali documenti e relazioni tecniche ed eventuali schede tecniche, ove riferite al tessuto del fornitore e non alla specifica mascherina, non possono essere considerati quali sostituti delle prove sui dispositivi.

Analogamente, per le mascherine chirurgiche precedentemente autorizzate "in deroga" è necessario sottolineare che le attestazioni rilasciate dall'Istituto superiore di sanità non possono sostituire la documentazione tecnica che il fabbricante è obbligato a redigere e tenere a disposizione dell'Autorità competente nell'ambito del processo di valutazione della conformità previsto per tale fattispecie di prodotti.

L'attestazione dell'Istituto superiore di sanità, infatti, risulta essere un'attestazione rilasciata in deroga alla prevista procedura di valutazione della conformità e, in nessun caso, può essere utilizzata ai fini dell'apposizione del marchio CE.

Sulla base della documentazione tecnica i fabbricanti dei dispositivi della classe I dichiarano la conformità dei loro prodotti redigendo la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 19 del Regolamento e appongono la marcatura CE conformemente all'allegato V.

Con la dichiarazione di conformità, il fabbricante assume la responsabilità per il rispetto delle prescrizioni stabilite dal Regolamento.

Il Sistema di gestione della qualità
Per garantire che la produzione in serie continui ad essere conforme alle prescrizioni del Regolamento il fabbricante istituisce, documenta, applica, mantiene, aggiorna e migliora costantemente un sistema di gestione della qualità, secondo gli obblighi stabiliti all'art. 10, paragrafo 9 del Regolamento.

Obblighi di registrazione
Con riferimento agli obblighi di registrazione, appare utile ricordare che fino a quando la Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) non sarà pienamente operativa, i fabbricanti potranno considerarli assolti registrandosi nella Banca Dati dei dispositivi medici che, dal 1° dicembre 2021, è stata adeguata dal punto di vista strutturale per consentire la registrazione dei dispositivi medici marcati CE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745.

Sorveglianza post-commercializzazione
Infine, il Ministero ricorda che gli obblighi del fabbricante non terminano al momento dell'immissione sul mercato del dispositivo, ma permangono per tutto il ciclo di vita del medesimo; infatti il fabbricante è tenuto ad istituire ed aggiornare un sistema di sorveglianza post-commercializzazione.

Alla luce di tutte queste considerazioni con la Circolare la Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico invita i fabbricanti di mascherine chirurgiche già marcate CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE e i soggetti che hanno ottenuto autorizzazioni in deroga per la produzione e la commercializzazione di mascherine chirurgiche che abbiano interesse a continuare ad immettere regolarmente sul mercato dell'Unione Europea le proprie mascherine quali dispositivi medici, a seguire tutte le indicazioni contenute nella Circolare e nelle norme di riferimento indicate.

**SICUREZZA LAVORO/DPI - Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, aggiornamento**
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorodpi-criteri-per-lindividuazione-e-luso-dei-dispositivi-di-protezione-individuale-aggiornamento/

La legge 215/2021 di conversione del DL 146/2021 relativo a "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*", in vigore dal 21 dicembre 2021, ha modificato l'articolo 79 del D.lgs. 81/2008 relativo ai criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI.

In particolare è stato inserito il riferimento all'automatico aggiornamento alle più recenti norme tecniche, superando quanto indicato nel DM 1 giugno 2021, contenente il riferimento ad alcune specifiche norme UNI, oggi superate o modificate come risulta dal sito dell'UNI:
UNI EN 458(1995) sostituita dalla 458(2005)
UNI 10720(1998) sostituita dalla UNI EN 529(2006)
UNI EN 169(1993) sostituita dalla UNI EN 169(2003)
UNI EN 171(1993) sostituita dalla UNI EN 171(2003)
UNI 9609(1990) ritirata senza sostituzione nel 2007

**SICUREZZA LAVORO - Sanzioni e ruolo dell'Ispettorato nazionale del Lavoro DL 146/2021 conv L 215/2021**
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-sanzioni-e-ruolo-dellispettorato-nazionale-del-lavoro-dl-1462021-conv-l-2152021/

Si evidenzia che il D.L. 146/2021 convertito con L.215/2021 contiene, tra le altre, una serie di disposizioni rilevanti in tema di sanzioni e ruoli degli organi di vigilanza.

In particolare, l'art 13 del D.L. 146 sostituisce interamente l'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) prevedendo un rafforzamento dell'attività di coordinamento ed ispettiva, tesa a prevenire le situazioni di illegalità e di pericolo e l'inasprimento delle sanzioni nei confronti delle imprese inadempienti.

In particolare è previsto un rafforzamento del ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e il coordinamento di INL e Asl nell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale.

Particolarmente importante è la decisione che gli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal personale dell'Ispettorato in materia prevenzionistica – analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl – vadano a integrare un apposito capitolo dell'INL stesso, finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

E' stabilito anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

All'estensione delle competenze attribuite all'INL si accompagneranno un rilevante aumento dell'organico e un investimento in tecnologie per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di vigilanza.

Per quanto riguarda le sanzioni degli inadempimenti, cambiano, in particolare, le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: basterà che venga riscontrata la presenza del 10% (e non più 20%) del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro.

Gli Ispettori in caso di illecito adottano le misure di sospensione dell'attività; vengono definiti gli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi e per i quali l'adozione del provvedimento scatterà subito, a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con Dm e, nelle more, individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al D.L. che modifica la corrispondente tabella allegata al D.lgs. n. 81/2008.

Inoltre, insieme al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale l'INL può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Su istanza dell'impresa interessata, l'Ispettorato revocare la sospensione, solo se sussistano le seguenti condizioni:
– regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione);
– accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
– rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.

Per le sanzioni il D.L. introduce la previsione dell'obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede infine l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

**SICUREZZA SUL LAVORO -Modifica direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni e mutageni**
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-modifica-direttiva-200437ce-sugli-agenti-cancerogeni-e-mutageni/

*Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea*

Pubblicato il 16 marzo 2022, in Gazzetta Ufficiale Europea, il nuovo aggiornamento della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni – modifica 2022 della Direttiva 2004/37/CE **sulla protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.** Approfondimenti: Publications Office (europa.eu)

**SICUREZZA SUL LAVORO Datori di lavoro e preposti, aggiornamento testo unico sicurezza lavoro**
https://www.apiverona.it/datori-di-lavoro-e-preposti-aggiornamento-testo-unico-sicurezza-lavoro/

Come noto, sono state introdotte di recente delle modifiche alla normativa prevista per il datore di lavoro e il preposto in materia di sicurezza sul lavoro (Legge n. 215 di conversione del DL n.146/2021).

In particolare, con tale provvedimento, vigente dal 21 dicembre 2021, sono state inserite le seguenti novità:
**1) individuazione obbligatoria del preposto:** il datore di lavoro e il dirigente devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza; il preposto non può subire pregiudizio dalla svolgimento di questa attività. La norma non specifica le modalità con cui va fatta questa individuazione, ma deve essere formalizzata. Inoltre in caso di attività in regime di appalto o subappalto, il datore di lavoro appaltatore o subappaltatore deve indicare espressamente al datore di lavoro committente il nominativo del/i preposto/i

**2) ulteriori compiti per il preposto:** in aggiunta ai compiti già previsti dalla precedente normativa (sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI), ora il preposto dovrà:

- intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- interrompere, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti
- interrompere, se necessario, l'attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate

**3) modificato l'addestramento:** l'addestramento deve consistere nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. Come già previsto dalla normativa precedente, l'addestramento, a completamento del ciclo di formazione, deve avvenire sul luogo di lavoro, durante la normale operatività ed ad opera di persona esperta.

Infine, entro il 30 giugno 2022, verranno rivisti e aggiornati gli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ridefinizione anche dell'obbligo relativo all'addestramento; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro).

L'INL con circolare n. 1 del 16.02.2022 ha fornito le prime indicazioni con riferimento specifico alle novità suddette riguardanti gli obblighi formativi per i datori di Lavoro, i dirigenti e i preposti e ha chiarito che:

- i nuovi obblighi formativi entreranno in vigore solo in seguito al nuovo Accordo Stato-Regioni, che sarà adottato entro il 30 giugno 2022
- è invece da considerarsi già in vigore l'obbligo di addestramento previsto dalla L 215 di conversione del DL 146/2021; nel testo della circolare si legge che "i nuovi contenuti trovano immediata applicazione, anche per quanto riguarda il tracciamento nel registro informatizzato… omissis… Gli obblighi sono violati in assenza di "prova pratica" e/o della "esercitazione applicata". Non è sanzionato invece il tracciamento nel registro, comunque utile per le procedure accertative e probabilmente inserito in una prossima disposizione".

Si informa che, allo scopo di illustrare le suddette modifiche e i nuovi obblighi che si prospettano, è organizzato un convegno nella giornata di martedì 29 marzo 2022, con orario 14.00-16.00 presso la sede della nostra Associazione. Interverranno funzionari e il Direttore dello SPISAL Azienda Ulss 9 Scaligera della Provincia di Verona. Seguirà circolare invito con programma e modalità di partecipazione.

## NEWS SALUTE SUL LAVORO

**MEDICO COMPETENTE - Circolare Ministero Salute, proroga al 31 luglio 2022 invio dei dati allegato 3B anno 2021**
https://www.apiverona.it/medico-competente-circolare-ministero-salute-proroga-al-31-luglio-2022-invio-dei-dati-allegato-3b-anno-2021/

Prorogato al 31 luglio 2022 il termine per l'invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2021.

In relazione alla difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza Covid-19, al fine di consentire ai medici competenti una migliore gestione dell'inoltro dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria, si comunica che con circolare del 16 febbraio 2022 il Ministero della Salute ha prorogato al 31 luglio 2022 il termine per l'invio alle Aziende sanitarie locali competenti delle informazioni riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2021 (obbligo previsto dall'art. 40 del d.lgs. 81/2008 e s.m. – Allegato 3B).

In applicazione dell'art. 4, co. 1 del d.m. 9 luglio 2012, come modificato dal d.m. 6 agosto 2013 e dal successivo d.m. 12 luglio 2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica Inail "Comunicazione medico competente", disponibile sul portale istituzionale www.inail.it>Servizi per te>Operatori della sanità>Medico competente.

**REACH/CLP - Pubblicato il Piano Nazionale dei Controlli REACH per il 2022**
https://www.apiverona.it/reachclp-pubblicato-il-piano-nazionale-dei-controlli-reach-per-il-2022/

*Fonte Normachem*

È stato recentemente pubblicato il **Piano Nazionale dei Controlli (PNC) in ambito REACH-CLP** per l'anno 2022. Il piano fornisce gli indirizzi per l'effettuazione delle visite ispettive inerenti ai regolamenti REACH e CLP per l'anno in corso.

In breve, il PNC chiarisce che i controlli seguiranno quanto già definito all'interno del REF-10 (REACH Enforcement Project) oltre ad altri argomenti individuati nei progetti pilota predisposti dallo stesso Forum di ECHA.

Riassumendo, questi sono gli argomenti principali che saranno trattati nelle visite ispettive del 2022:

- verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele
- verifica degli obblighi di autorizzazione
- verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione con obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale
- verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli
- verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento
- verifica della conformità delle SDS e delle SDS estese - Verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi
- verifica della conformità agli obblighi di conservazione delle informazioni
- verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele
- verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio
- verifica degli obblighi di etichettatura e imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso
- verifica degli obblighi di notifica della classificazione a ECHA
- verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele
- verifica del rispetto dei requisiti per la pubblicità di prodotti chimici e per la vendita online (articolo 48 del regolamento CLP)
- verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornite al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

I controlli saranno effettuati durante il 2022 e i risultati saranno presentati nel 2023. Seguirà un nostro approfondimento per entrare maggiormente nel merito dei contenuti del PNC 2022.

Ricordiamo la grande importanza che rivestono i PNC nell'ambito dei controlli ispettivi REACH-CLP in Italia e raccomandiamo a tutte le aziende di prendere visione del documento in modo da farsi trovare preparate in caso di verifica dell'autorità competente.

**SOSTANZE PERICOLOSE/ROHS - Attuazione direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, Recepimento di nuove esenzioni RoHS per gli ftalati nei dispositivi medici**
https://www.apiverona.it/sostanze-pericoloserohs-attuazione-direttive-delegate-della-commissione-europea-ue-20211978-ue-20211979-e-ue-20211980-recepimento-di-nuove-esenzioni-rohs-per-gli-ftalati-nei-dispositivi/

*Fonte NORMACHEM*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 11 gennaio 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, che attua le direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell'11 agosto 2021 integrando l'allegato IV del Decreto del 4 marzo 2017 n.27 con nuove esenzioni RoHS relative all'utilizzo di ftalati nei dispositivi medici.
**Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 21 luglio 2021**.

In modo particolare le esenzioni riguardano:
Inserimento della voce 45:
Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi.
Scade il 21 luglio 2028.
Inserimento della **voce 46**:
Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI.
Scade il 1° gennaio 2024.
•Inserimento della **voce 47**:
Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil-benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.
Scade il 21 luglio 2028

## APPROFONDIMENTI

**EMERGENZA COVID 19 - Lampade UV germicide uso domestico, rischi, norme, dati, Ministero Salute**
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-lampade-uv-germicide-uso-domestico-rischi-norme-dati-ministero-salute/

Pubblicata dal Ministero della Salute il 4 gennaio 2022 una nota che riassume normativa, normazione, rischi riguardanti le lampade ultraviolette germicide ad uso domestico. La nota raccoglie i seguenti documenti:

- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza Covid-19: ambienti/superfici;
- ICNRP – UVC lamps and Sars-CoV-2;
- IARC – Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans.

La radiazione ultravioletta viene classificata dalla Iarc nel gruppo 1 agenti certamente cancerogeni per l'uomo. Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro il rischio da esposizione a radiazione ultravioletta rientra nel capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il rischio è elevato e direttamente collegato a fattori quali: lunghezza d'onda di emissione, intensità della radiazione, durata dell'esposizione, distanza dalla sorgente. Un uso improprio delle lampade può creare gravi danni. L'Iss "sconsiglia l'utilizzo di lampade UV-C per impiego non professionale".
Normazione:

- CEI EN 62471;
- Normativa UNI EN ISO 15858 (2016) .

La pandemia SARS-CoV-2 ha portato ad un aumento della commercializzazione di lampade germicide a raggi ultravioletti ad uso domestico, adoperate per sanificare aria, oggetti e superfici.

Queste lampade a LED sfruttano la capacità della radiazione UV-C (280 nm – 100 nm) di uccidere i batteri e inattivare i virus. Tali lampade UV spesso, però, non sono accompagnate da informazioni sufficienti a garantire il loro uso in sicurezza e la loro capacità germicida.

È importante ricordare che la radiazione ultravioletta in tutte le sue componenti UV-A (400 nm – 315 nm), UV-B (315 nm - 280 nm) ed UV-C (280 nm – 100 nm) è classificata dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel Gruppo 1 degli agenti certamente cancerogeni per l'uomo.

L'esposizione diretta delle persone alla radiazione UV-C può essere dannosa sia per gli occhi che per la cute. Il rischio dipende da una serie di fattori, come, ad esempio, la lunghezza d'onda di emissione, l'intensità della radiazione, la durata dell'esposizione, la distanza dalla sorgente ecc.

L'esposizione accidentale agli UV-C generati da lampade germicide nell'intervallo di lunghezze d'onda tra i 280 nm e i 100 nm è in grado di causare gravi danni, quali irritazioni, eritema, ustioni e gravi forme di fotocheratite e infiammazione della cornea, in soggetti esposti anche per brevi periodi.

Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità è preoccupata dell'uso improprio delle lampade UV per la sterilizzazione delle mani o, comunque, di un'esposizione dannosa a cute ed occhi e ha predisposto un'infografica e un breve video sui possibili rischi per la salute dovuti all'esposizione alle lampade UV.

Vai alla sezione ***Ultra-violet (UV) lamps should NOT be used to disinfect hands or other areas of your skin*** .

L'Istituto Superiore di Sanità, come riportato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 **Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza Covid-19: ambienti/superfici** (aggiornamento Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020)**, sconsiglia l'utilizzo di lampade UV-C per impiego non professionale**.

La radiazione UV-C non può inattivare un virus o un batterio che non sia esposto direttamente alla radiazione.

Ad esempio, i patogeni non saranno inattivati se coperti da polvere, incorporati in una superficie porosa o se si trovano sul lato non irraggiato di una superficie, o se la lampada stessa risulta coperta da polvere o sporcizia.

Cosa dice la legge

L'esposizione alla radiazione ultravioletta nei luoghi di lavoro è normata al capo V del Titolo VIII del **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, che stabilisce criteri e metodi per la prevenzione dal rischio di esposizione alle radiazioni ottiche di origine artificiale. I limiti di esposizione per le radiazioni ottiche non coerenti sono fissati nella tabella 1.1 dell'allegato XXXVII del D.Lgs. 81/08.

Nella banca dati del ROA del **Portale Agenti Fisici** sono riportati i risultati di una serie di misure effettuate in laboratorio su lampade UV-C a LED portatili di recente immissione sul mercato.

Le misure sugli apparecchi LED portatili sono state eseguite in accordo a quanto indicato dalla norma tecnica CEI EN 62471 "Sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi di lampade".

Relativamente alla normazione volontaria sulle lampade che impiegano radiazione UV-C, la norma specifica di riferimento è la **CEI EN 62471**, che recepisce la **IEC 62471(2006)** "*Photobiological safety of lamps and lamp systems*", che è una guida per la valutazione della sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada, inclusi gli apparecchi di illuminazione.

In particolare, vengono specificati i limiti di esposizione, la tecnica di misura di riferimento e lo schema di classificazione per la valutazione e il controllo dei rischi fotobiologici derivanti da tutte le sorgenti di radiazione ottica ad ampio spettro incoerente, compresi i LED, nel campo di lunghezze d'onda compreso tra 200 e 3000 nm.

Inoltre, per la protezione dagli effetti acuti sulla salute, dovuti all'esposizione dei raggi UV-C esiste la **Normativa UNI EN ISO 15858 (2016)** "Dispositivi UV-C - informazioni sulla sicurezza - limiti ammissibili per l'esposizione umana".

Questo standard internazionale specifica i requisiti minimi di sicurezza umana per l'uso di dispositivi con lampada UV-C ed è applicabile a sistemi UV-C nei condotti, a sistemi UV-C per la sanificazione dell'aria, ai dispositivi UVC portatili per la disinfezione di superfici e oggetti e a qualsiasi altro dispositivo UV-C, che può causare esposizione ai raggi UV-C per l'uomo, eccetto ai sistemi UV-C utilizzati per la disinfezione dell'acqua.

**Per approfondire**

- *International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNRP)* - ***UVC lamps and Sars-CoV-2***
- Agenzia Internazionale Ricerca sul Cancro (IARC) - ***Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans***